

The EDRi papers

EDITION 11

Transatlantic
Trade
&
Internet
Privacy

E DIRITTI DIGITALI

Redattori: Joe McNamee
and Maryant Fernández Pérez
(EDRi)

Autori: Maryant Fernández Pérez
(EDRi), Estelle Massé (Access),
Ed Paton-Williams (Open Rights Group),
Aldo Sghirinzetti (tirocinante EDRi), Ton
Siedsma (Bits of Freedom), Walter van Holst
(Vrijschrift) e Ante Wessels (Vrijschrift)

EDRi ringrazia per le osservazioni ricevute da Ralf
Bendrath (Digitale Gesellschaft), Jozef Halberszadt
(osservatore EDRi, Internet Society Poland), Sebastian Liskén
(DigitalCourage), Raegan MacDonald (Access), Jeremy Malcolm
(EFF) e Maria Świetlik (osservatore EDRi, Internet Society Poland).

Impaginazione: Heini Järvinen (EDRi)

Con il supporto finanziario di Citizens for Europe gUG (CFE).

Ringraziamo per la traduzione l'eurodeputata Isabella Adinolfi.

Questo documento è distribuito con licenza Creative Commons 2.0 (CC BY 2.0)
<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>

European Digital Rights (EDRi) è una rete
di 33 organizzazioni che si occupano
di diritti civili e diritti umani e che
sono attive in 19 paesi europei.
Il nostro obiettivo è quello di
promuovere, proteggere e
sostenere i diritti umani e
le libertà fondamentali
nell'ecosistema
digitale.

INDICE

PAGINA 04	COS'È IL TTIP?
PAGINA 05	1. TRASPARENZA INSUFFICIENTE E DEFICIT DEMOCRATICO: UN PESSIMO PUNTO DI PARTENZA
PAGINA 06	2. COOPERAZIONE NORMATIVA: AGGIUNGERE OSTACOLI BUROCRATICI PER ELIMINARNE ALTRI
PAGINA 08	3. TTIP & PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: SEGRETI E BUGIE
PAGINA 09	4. SORVEGLIANZA E CRITTOGRAFIA: NO AD ALLEANZE SENZA VIA D'USCITA
PAGINA 10	5. DIRITTO D'AUTORE E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL TTIP: INTERFERENZE CON IL PROCESSO DEMOCRATICO DELL'UE
PAGINA 12	6. TTIP & NEUTRALITÀ DELLA RETE: È LA FINE DI INTERNET COME LA CONOSCIAMO?
PAGINA 13	7. ISDS: INCOMPATIBILE CON LO STATO DI DIRITTO DEMOCRATICO
PAGINA 14	8. LA CLAUSOLA SUI DIRITTI UMANI DEVE ESSERE SIGNIFICATIVA
PAGINA 15	CONCLUSIONI: TTIP E DIRITTI DIGITALI

COS'È IL TTIP?

Il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP – pronunciato “tii-tip”) è un progetto di accordo commerciale in corso di negoziato tra gli Stati Uniti (USA) e l’Unione europea (UE). Il Presidente Barack Obama ha annunciato il TTIP in occasione del discorso sullo “Stato dell’Unione” dinanzi al Congresso nel mese di febbraio 2013. Nel giugno 2013 i rappresentanti della Commissione europea e del governo statunitense hanno tenuto la loro prima riunione per discutere del TTIP e da allora si sono riuniti all’incirca ogni tre mesi.

I fautori del TTIP sostengono che esso incrementerà gli scambi e gli investimenti riducendo le barriere commerciali tra due dei più grandi blocchi economici del mondo. La Commissione europea afferma che esso aiuterà, tra l’altro, le grandi e piccole imprese, incrementando il loro accesso ai mercati statunitensi, riducendo la burocrazia con cui si devono rapportare e rendendo più facile lo sviluppo di nuove regole per il commercio internazionale¹.

Nonostante le rassicurazioni fornite dalla Commissione europea e dal governo statunitense, i cittadini europei e americani nutrono gravi preoccupazioni riguardo al TTIP, al modo in cui viene negoziato senza adeguati livelli di trasparenza, e ai suoi effetti potenzialmente negativi, inclusi quelli sui diritti e sulle libertà fondamentali.

Questo opuscolo illustra le preoccupazioni

¹ Commissione europea ‘Focus sulla Politica Commerciale’: Il partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) - Cos’è il TTIP? http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm

che EDRI e i suoi membri nutrono riguardo al TTIP, legate alla mancanza di trasparenza nei negoziati, al rispetto dello Stato di diritto e della democrazia, alla protezione dei dati personali, a privacy e “proprietà intellettuale”, alla neutralità della rete e rispetto all’ISDS, che darebbe il diritto ad imprese straniere di chiedere risarcimenti ai governi europei, compromettendo la democrazia e il diritto di legiferare.

LE RED LINES DI EDRI sul TTIP

1. Garantire **trasparenza** e responsabilità reali
2. **Tutelare il diritto di legiferare** e garantire il rispetto **dello Stato di diritto**
3. Esclusione **di protezione dei dati personali e privacy**
4. Porre fine alla **sorveglianza di massa** e al *lock-in* degli standard di **crittografia**
5. **“Proprietà intellettuale”** non inclusa
6. Nessuna disposizione in merito alla **neutralità della rete**
7. **Esclusione di qualsiasi forma di ISDS**
8. Inclusione di **una clausola sui diritti umani**, vincolante e direttamente applicabile

1. TRASPARENZA INSUFFICIENTE E DEFICIT DEMOCRATICO: UN PESSIMO PUNTO DI PARTENZA

La trasparenza, la democrazia e l'*accountability* sono principi fondamentali che qualsiasi negoziato commerciale dovrebbe rispettare. Tuttavia, le politiche commerciali degli USA e dell'UE non se li pongono come possibili obiettivi. La mancanza di una reale trasparenza e il deficit democratico dei negoziati sono due delle principali critiche avanzate al TTIP e ad altri accordi di libero scambio.

Prima dell'avvio stesso dei negoziati sul TTIP, molte organizzazioni della società civile avevano chiesto all'Unione europea e agli Stati Uniti di "pubblicare in maniera tempestiva e continuativa tutti i testi negoziali o prenegoziali."² Tuttavia, le richieste dei cittadini non sono state prese in considerazione in modo adeguato.

Grazie alle pressioni dell'opinione pubblica e di alcuni *policy-* e *decision-maker*, la Commissione europea ha adottato piccoli provvedimenti per cambiare la sua politica di trasparenza nel TTIP, temendo che si ripetesse il fallimento³ dell'"Accordo commerciale anticontraffazione" (ACTA)⁴. Secondo documenti ufficiali⁵, il Consiglio dell'Unione europea (che rappresenta gli Stati membri) e la Commissione vogliono intervenire sul piano della trasparenza rafforzando⁶ le loro attività di pubbliche relazioni, "per spiegare gli elementi basilari dei negoziati e far fronte alle critiche."⁷

2 <http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA>

3 <https://edri.org/acta-archive>

4 <https://edri.org/ttip-european-ombudsman-warns-european-institutions-learn-acta-negotiations/>

5 <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14713-2014-INIT/en/pdf>

6 Nel novembre 2013 la Commissione aveva già previsto una strategia di PR per rispondere alle critiche: <http://corporateeurope.org/trade/2013/11/leaked-european-commission-pr-strategy-communicating-ttip>

7 <http://corporateeurope.org/international-trade/2014/11/miscommunicating-ttip>

Tuttavia, la trasparenza non si ottiene dicendo alle persone che sanno quello che non sanno.

A causa delle gravi preoccupazioni sollevate, il Mediatore europeo, l'autorità dell'UE che si occupa dei casi di cattiva amministrazione negli organismi e nelle istituzioni dell'UE, ha avviato una consultazione pubblica sulla trasparenza nei negoziati sul TTIP.⁸ Il 6 gennaio 2015 ha adottato una decisione a riguardo,⁹ contestando la posizione di chiusura delle istituzioni, che ha rappresentato, in maniera caricaturale, come se sostenessero che "una maggiore trasparenza potesse generare confusione e malintesi tra i cittadini". Il Mediatore ha affermato che "simili argomentazioni sono profondamente fuorvianti. L'unico modo efficace per evitare confusione e malintesi da parte dell'opinione pubblica è una maggiore trasparenza e un maggiore sforzo proattivo per informare il dibattito pubblico." Al 19 maggio 2015, il Mediatore europeo era del parere che non fossero ancora stati compiuti sforzi sufficienti in materia di trasparenza, in particolare da parte degli Stati Uniti.¹⁰

La trasparenza si ottiene aprendo i negoziati al pubblico. Altrimenti il risultato è una mancanza di *accountability* e di controllo pubblico e un deficit democratico.

8 La risposta di EDRI alla consultazione si trova all'indirizzo: https://edri.org/files/ttip_consultation.pdf

9 <http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/58668/html.bookmark>

10 <http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/59898/html.bookmark>

2. COOPERAZIONE NORMATIVA: AGGIUNGERE OSTACOLI BUROCRATICI PER ELIMINARNE ALTRI

Con l'obiettivo dichiarato di ridurre i costi e la burocrazia a carico delle imprese europee, la Commissione europea sta negoziando delle disposizioni in materia di cooperazione normativa nell'ambito del TTIP. Leggendo la proposta della Commissione del 4 maggio 2015¹¹, non è tuttavia possibile avanzare ipotesi in merito al reale significato del concetto di cooperazione normativa. A parte essere caratterizzato dalla stessa formulazione vaga della prima proposta¹², il testo non contiene in realtà alcuna definizione del concetto di cooperazione normativa. Quel che è chiaro è che il testo proposto dalla Commissione obbligherebbe giuridicamente le autorità di regolamentazione dell'UE e degli USA a consultarsi fra loro prima di sviluppare nuove norme, o di rivedere norme esistenti, allo scopo di allinearle.

Tali obblighi giuridici potrebbero andare dalla condivisione di informazioni e scambio delle migliori prassi, a scambi normativi sulle leggi programmate – che “possono aver luogo in qualsiasi momento” del processo legislativo e che “continuerebbero fino all'adozione dell'atto normativo”¹³ – e valutazione congiunta di una possibile compatibilità normativa.¹⁴ Queste disposizioni potrebbero influenzare profondamente lo sviluppo di future normative,

generando un “effetto dissuasivo” sui legislatori sia a livello europeo che nazionale, in quanto il capitolo sulla cooperazione normativa si applicherebbe anche a livello nazionale.¹⁵

La posizione della Commissione non è chiara nemmeno per quanto riguarda l'attuazione di tali norme. Un non meglio specificato “meccanismo di cooperazione bilaterale” sarebbe responsabile degli scambi di informazioni, ma la Commissione ha altresì proposto la creazione di un “Organismo di Cooperazione Normativa.”¹⁶ Tale organismo, composto di “rappresentanti di alto livello delle autorità di regolamentazione e autorità competenti, nonché di rappresentanti responsabili delle attività di cooperazione normativa e delle questioni relative al commercio internazionale a livello centrale”¹⁷, “monitorerebbe e agevolerebbe l'attuazione delle disposizioni”¹⁸ in materia di cooperazione normativa” in diversi modi quali, ad esempio, la stesura di un “programma annuale di cooperazione normativa”¹⁹ e la valutazione di “nuove iniziative in materia di cooperazione normativa”²⁰. Non è chiaro in che modo questo organismo verrebbe organizzato, in che modo gli verrebbe attribuita una responsabilità istituzionale e, cosa ancora più importante, quali sarebbero il valore e gli effetti dei suoi atti. È invece chiaro che, paradossalmente, si tratta

11 Proposta della Commissione europea sulla cooperazione normativa nell'ambito del TTIP, 4 maggio 2015.; <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153403.htm>. Tale proposta è stata preceduta da indiscrezioni e da altre versioni ufficiali.

12 Risoluzione del TACD sulla cooperazione normativa nell'ambito del TTIP: <http://tacd.org/wp-content/uploads/2015/02/TACD-TTIP-Resolution-on-Regulatory-Cooperation.pdf>

13 Articolo 12 della proposta sulla cooperazione normativa.

14 Articoli 9 e 11 della proposta sulla cooperazione normativa.

15 Articolo 3, paragrafo 2, della proposta sulla cooperazione normativa.

16 Articolo 8 della proposta sulla cooperazione normativa.

17 Articolo 16, paragrafo 1, della proposta sulla cooperazione normativa.

18 Articolo 14, paragrafo 1, della proposta sulla cooperazione normativa.

19 Articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della proposta sulla cooperazione normativa.

20 Articolo 14, paragrafo 2, lettera d), della proposta sulla cooperazione normativa.

di una proposta che produce nuova burocrazia, nel tentativo di diminuirla.

Se il capitolo sulla cooperazione normativa entrasse effettivamente in vigore, questo significherebbe che ogni volta che la Commissione proporrà nuove regole – o una revisione di quelle esistenti – queste ultime saranno dapprima esaminate come questioni commerciali nell'ambito di un processo aggiuntivo di valutazione d'impatto²¹ e discusse all'interno di organismi non responsabili, ancor prima di essere presentate ai legislatori e alle autorità di regolamentazione dell'UE. Ciò influenzerebbe il potere d'iniziativa della Commissione europea e comprometterebbe l'autorità e il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura legislativa.

L'ampia applicazione di queste disposizioni è ancora più preoccupante. Il capitolo sulla cooperazione normativa si applicherebbe infatti agli atti normativi che “determinano i requisiti o le procedure correlate per la fornitura o l'uso di un servizio” o che “determinano i requisiti o le procedure correlate che si applicano alle merci”²² “[...] in settori non esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni del TTIP [...] che hanno o che potrebbero avere un impatto significativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti”²³. Ciò è particolarmente pericoloso in quanto estende l'applicazione di tali norme al di là del campo di applicazione del TTIP e a tutti i settori non esplicitamente esclusi nel testo. Inoltre, esse potrebbero applicarsi a standard di protezione che non hanno la stessa base giuridica nell'UE e negli Stati Uniti. Ad esempio, il diritto alla protezione dei dati personali è considerato un diritto fondamentale nell'UE, ma soltanto un diritto dei consumatori negli Stati Uniti. La cooperazione normativa consentirebbe agli Stati Uniti di influenzare le future norme

dell'UE in tale settore²⁴.

La Commissione ha più volte affermato che gli standard dell'UE non saranno indeboliti dal TTIP. Anche se questo si rivelasse vero per le misure contenute nella stesura finale del TTIP, le disposizioni in materia di cooperazione normativa potrebbero avere lo stesso effetto in futuro, pregiudicando la possibilità di adottare nuove disposizioni normative.

In caso di adozione della cooperazione normativa, devono essere previste garanzie forti e direttamente applicabili, in modo che il diritto di legiferare non venga compromesso.

²⁴ *Red lines* di EDRI sul TTIP: https://edri.org/ttip_redlines/

²¹ Articolo 7 della proposta sulla cooperazione normativa.

²² Articolo 3, paragrafo 1, della proposta sulla cooperazione normativa.

²³ Articolo 3, paragrafo 2, della proposta sulla cooperazione normativa.

3. TTIP & PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: SEGRETI E BUGIE

È stato chiaro fin dall'inizio dei negoziati commerciali, con il capitolo sul commercio elettronico, che il TTIP avrebbe avuto un impatto sulla sfera digitale. Se da un lato la privacy è stata esclusa dal mandato negoziale dell'UE, dall'altro la discussione sui "flussi di dati" all'interno del capitolo sul commercio elettronico fa necessariamente rientrare nella discussione la privacy e la protezione dei dati personali²⁵.

Nel dicembre 2014 il *leak* di una proposta sul commercio elettronico presentata dagli Stati Uniti sia nell'ambito del TiSA che per il TTIP ha svelato disposizioni che comprometterebbero le tutele sviluppate nell'UE per garantire i diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali, come indicato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE²⁶. La proposta degli Stati Uniti, ad esempio, autorizzerebbe il trasferimento dei dati personali dei cittadini dell'Unione europea in qualsiasi paese, scavalcando il quadro sulla protezione dei dati dell'UE, che garantisce che questi dati possano essere trasferiti soltanto in circostanze ben definite²⁷.

Da anni gli Stati Uniti cercano di aggirare i requisiti per l'archiviazione dei dati personali nell'UE. Non sorprende, quindi, che una tale proposta sia presentata nel quadro dei negoziati commerciali. Se da un lato gli Stati Uniti accusano l'UE di essere "*data protectionist*", per le sue regole di localizzazione dei dati, è

importante ricordare che i dati in realtà possono essere trasferiti dall'UE attraverso lo sviluppo di regole che garantiscano standard adeguati in termini di protezione dei dati trattati²⁸. Nel tentativo di indebolire il quadro dell'UE in materia di protezione dei dati personali, gli Stati Uniti stanno confondendo due principi diversi – le misure di tutela dell'archiviazione locale dei dati e le pratiche di localizzazione obbligatoria dei dati. Se da un lato la tutela dell'archiviazione locale dei dati consente il trasferimento dei dati in condizioni chiaramente definite, dall'altro le pratiche di localizzazione obbligatoria dei dati impediscono la circolazione di questi ultimi e possono mettere in pericolo l'apertura fondamentale di Internet.

In linea con le *red lines* di EDRi sul TTIP, ribadiamo la nostra opinione secondo cui i negoziati commerciali non sono la sede opportuna per discutere di misure per la tutela della privacy, né il contesto adatto in cui definire nuovi standard²⁹.

Questo accordo non dovrebbe includere alcuna disposizione sulla protezione dei dati personali e dovrebbe essere evitato qualsiasi *lock-in* degli accordi di trasferimento dati esistenti.

²⁵ Mandato negoziale sul TTIP dall'UE: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf>

²⁶ Proposta degli USA nel TiSA sul commercio elettronico: <https://data.awp.is/filtrala/2014/12/17/19.html>

²⁷ Cfr. la pagina della Commissione europea sul meccanismo di adeguatezza: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_it.htm

²⁸ Obama chiama la protezione dei dati europea "protezionismo puro e semplice", Marketing Research Association, 18 febbraio 2015: <http://www.marketingresearch.org/>

²⁹ *Red lines* di EDRi sul TTIP: https://edri.org/ttip_redlines/

4. SORVEGLIANZA E CRITTOGRAFIA: NO AD ALLEANZE SENZA VIA D'USCITA

Sorveglianza

Fin dalle rivelazioni di Snowden è chiaro che la NSA spia i diplomatici UE (e chiunque altro in Europa)³⁰. Questo impedisce la necessaria parità di condizioni per i negoziatori e – unito alla sorveglianza di massa dei cittadini UE – compromette la fiducia che sarebbe indispensabile per raggiungere un accordo equilibrato sul TTIP³¹.

Il Parlamento europeo è stato molto chiaro nel condannare la sorveglianza di massa praticata dagli Stati Uniti. La risoluzione del Parlamento europeo sul programma di sorveglianza dell'NSA afferma che "l'approvazione da parte del Parlamento europeo del TTIP potrebbe essere compromessa finché non si abbandoneranno del tutto le attività di sorveglianza di massa generalizzata e l'intercettazione delle comunicazioni presso le istituzioni e le rappresentanze diplomatiche dell'UE, e finché non si troverà una soluzione adeguata alla questione dei diritti alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo³²". Il Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione dal tenore analogo³³.

30 <http://www.spiegel.de/international/europe/>

31 <https://www.eff.org/deeplinks/2013/07/new-revelations-nsa-surveillance-european-allies>

32 Cfr. il paragrafo 74 della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'NSA, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//EN>
Ciò è stato ribadito dalla Commissione Parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) nel suo parere sul TTIP del 7 aprile 2015, punto 1, lettera b): <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-546.558%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN>

33 [http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-](http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21583&lang=en)

In parole povere, se non verranno soddisfatte queste condizioni, non ci dovrebbe essere un accordo sul TTIP.

Crittografia

Nell'ambito del TTIP vi sono anche negoziazioni sulla crittografia³⁴. Sia per la nostra sicurezza che per la nostra privacy, è fondamentale creare e utilizzare il miglior livello di crittografia possibile e continuare a migliorarlo. Vi è una crescente richiesta di abbassare gli standard di crittografia e/o di avere una crittografia "compromessa di default", che contenga delle *back-door* per le autorità dello Stato³⁵. Una crittografia debole e danneggiata compromette la nostra sicurezza. La negoziazione di standard di crittografia nell'ambito del TTIP potrebbe portare a scarsi livelli di sicurezza e mancanza di flessibilità³⁶, in quanto questi standard potrebbero divenire, a causa del carattere inflessibile degli accordi commerciali, molto difficili da migliorare in un secondo momento.

La sicurezza (digitale) dei cittadini europei e statunitensi non dovrebbe essere negoziata in un accordo commerciale. Qualsiasi forma di standardizzazione della crittografia o di interoperabilità degli standard di crittografia che conduca ad un possibile *lock-in* degli standard dovrebbe essere discussa in sedi diverse da un accordo commerciale.

[ViewPDF.asp?FileID=21583&lang=en](http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21583&lang=en)

34 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152666.pdf

35 <http://www.theguardian.com/us-news/2015/feb/23/nsa-director-defends-backdoors-into-technology-companies>

36 <http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2013/09/19-cybersecurity-and-trade-global-local-friedman/brookingscybersecuritynew.pdf>

5. DIRITTO D'AUTORE E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL TTIP: INTERFERENZE CON IL PROCESSO DEMOCRATICO DELL'UE

EDRi è del parere che i cosiddetti diritti di proprietà intellettuale (DPI) siano fondamentalmente legati alla libertà di espressione, al diritto di partecipare alla vita culturale e al progresso scientifico e ai suoi benefici³⁷, sia nel diritto sostanziale che nei termini della sua applicazione. Anche solo per questi motivi, la legislazione in materia di DPI necessita di un processo democratico completo e trasparente e non dovrebbe essere negoziata nel quadro di accordi internazionali³⁸. È quindi fondamentalmente discutibile il fatto di includere la riforma DPI all'interno del TTIP.

Dal mandato negoziale del TTIP sappiamo che i cosiddetti diritti di proprietà intellettuale sono all'ordine del giorno del TTIP. Sono di dominio pubblico anche il *position paper* della Commissione sul capitolo del TTIP relativo ai DPI³⁹, gli obiettivi dichiarati pubblicamente dal Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti⁴⁰, nonché il *position paper* del Trans-Atlantic Business Council⁴¹, che sembra una lista dei desideri per quanti vorrebbero ritornare ad un'era pre-digitale in cui i *gatekeepers* della cultura non verrebbero contrastati dalla tecnologia moderna. Ecco un alcuni esempi di questi desideri:

- una maggiore esecuzione diretta delle

norme;

- una maggiore esecuzione indiretta imposta tramite responsabilità degli intermediari (quali i fornitori di servizi Internet);
- applicazione dei segreti commerciali come diritti di proprietà intellettuale;
- una "leadership globale volta a contrastare l'erosione dei DPI", che si traduca in una resistenza a qualsiasi tentativo di riequilibrare gli eventuali regimi DPI privi di equilibrio.

Dopo il fallimento di ACTA, la richiesta di un ACTA 2.0 non sembra proprio una buona strategia di lobbying.

Le ambizioni della Commissione sono più modeste, e in gran parte incentrate sugli indicatori geografici, ma includono anche l'esportazione di aspetti problematici unicamente europei della normativa in materia di DPI, quali i le imposte sui contenuti televisivi (con tutti i problemi collegati come la governance delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore) e l'idea secondo cui l'autore di determinate opere d'arte dovrebbe percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima (il cosiddetto *droit de suite*). Si prevedono, tuttavia, pressioni sulla Commissione europea da parte dell'industria di settore e degli Stati Uniti, volte ad ampliare la portata delle sue ambizioni. Ne sono una prova le e-mail rivelate nel corso del *leak SonyHack*⁴².

³⁷ <http://www.un.org/en/documents/udhr/>

³⁸ Cfr. la dichiarazione della società civile: <http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA>

³⁹ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf

⁴⁰ <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/transatlantic-trade-and-investment-partnership-t-tip/t-tip-10>

⁴¹ <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/transatlantic-trade-and-investment-partnership-t-tip/t-tip-10>

⁴² <https://wikileaks.org/sony/press/>

Nella scheda informativa della Commissione europea sui DPI e gli indicatori geografici si può leggere che “nell’ambito del TTIP, l’obiettivo è quello di sensibilizzare in merito al ruolo dei DPI in termini di promozione dell’innovazione e della creatività.” Un accordo commerciale non è il sistema adatto per “sensibilizzare” rispetto a nessun tema, e l’idea secondo cui il TTIP potrebbe o dovrebbe essere utilizzato per sensibilizzare riguardo ai DPI negli USA è semplicemente ridicola.

Inoltre, è anche piuttosto difficile da comprendere la ragione di questo “incoraggiamento”⁴³.

Nella consultazione pubblica della Commissione sulla riforma del diritto d’autore⁴⁴, la stragrande maggioranza degli intervistati ha chiesto una moratoria sulle norme di esecuzione aggiuntive e di concentrarsi sull’adeguamento del diritto d’autore in modo da renderlo adatto all’era digitale. È pertanto chiaro che l’eventuale inclusione del diritto d’autore e dei segreti commerciali nel TTIP renderebbe vano il processo democratico in atto nelle istituzioni europee e di conseguenza aggraverebbe il problema di fondo di negoziare i DPI quali parte integrante di un accordo commerciale.



I “diritti di proprietà intellettuale”, compresi il diritto d’autore, i brevetti e i marchi commerciali, dovrebbero essere esclusi dal TTIP.

⁴³ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153020.7%20IPR,%20GIs%202.pdf

⁴⁴ http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf

6. TTIP & NEUTRALITÀ DELLA RETE: È LA FINE DI INTERNET COME LA CONOSCIAMO?

Nei negoziati su TTIP e TiSA sono state proposte alcune norme in materia di accesso a Internet e di accesso ai servizi online.⁴⁵

La neutralità della rete è il cuore del potenziale di Internet in termini di sviluppo e di esercizio dei diritti online. Secondo questo principio, tutto il traffico su Internet viene trattato allo stesso modo, indipendentemente dalla provenienza, dal tipo di contenuto o dai mezzi di comunicazione utilizzati. Qualsiasi deviazione da questo principio, ad esempio per finalità di gestione del traffico, deve essere proporzionata, temporanea, mirata, trasparente e conforme alle leggi vigenti, inclusi la lettera e lo spirito del diritto internazionale. Se tali criteri non vengono rispettati, i singoli e le aziende potrebbero subire restrizioni alla loro libertà di ricevere e di comunicare informazioni. Storicamente, questo tipo di interferenze è stato imposto attraverso l'intervento diretto nella rete con blocchi o rallentamenti e, come si è visto di recente, con accordi tra i fornitori di accesso a Internet e le piattaforme online sotto forma di definizione della priorità del traffico a pagamento, discriminazione in termini di prezzi o sistemi di *zero-rating*⁴⁶. Questi nuovi tipi di restrizioni limitano l'accesso degli utenti a una ristretta gamma di servizi e di applicazioni. Gli utenti hanno quindi accesso a una parte, ma non alla totalità di Internet, l'esatto contrario

della neutralità della rete. Tali pratiche limitano anche il mercato dei nuovi servizi online, riducendo gli incentivi ad innovare e danneggiando l'ecosistema di Internet e l'economia.

Il linguaggio ampio e vago utilizzato nelle disposizioni in materia di accesso a Internet proposte dagli Stati Uniti nel capitolo sul commercio elettronico non riuscirebbe a limitare con successo tali restrizioni, mettendo così a rischio l'apertura che è al centro dei vantaggi sociali ed economici di Internet. In assenza di una reale possibilità di includere un testo che consenta alle reti di rimanere aperte, competitive e innovative, l'aggiunta delle disposizioni in materia di neutralità della rete porta con sé possibili costi ma non possibili vantaggi.

Il principio di neutralità della rete e le norme in materia di accesso a internet non dovrebbero essere discussi nel contesto dei negoziati sul TTIP o di qualsiasi altro accordo commerciale o di investimento.

⁴⁵ Proposta degli USA nel TiSA sul commercio elettronico: <https://data.awp.is/filtrala/2014/12/17/19.html>

⁴⁶ Access policy brief on zero rating: https://s3.amazonaws.com/access.3cdn.net/d812d59f706c3e8a75_w0m6iipn5.pdf

7. ISDS: INCOMPATIBILE CON LO STATO DI DIRITTO DEMOCRATICO

Il TTIP potrebbe includere un capitolo sulla protezione degli investimenti, che garantirebbe diritti speciali agli investitori stranieri. Questo capitolo dovrebbe comprendere disposizioni relativamente a un meccanismo di risoluzione delle controversie tra gli investitori stranieri e lo Stato. Tale meccanismo è il cosiddetto sistema "ISDS", che sta per Risoluzione delle controversie investitore-Stato.

L'ISDS darebbe agli investitori stranieri - e soltanto agli investitori stranieri - il diritto di aggirare i tribunali locali e di mettere in discussione le decisioni dei governi dinanzi a tribunali di investimento sovranazionali. L'obiettivo principale dell'ISDS è di attuare una discriminazione strutturale ed esplicita nei confronti degli investitori locali, dei governi e dei cittadini, al fine di "risolvere" un problema che non esiste nei paesi con sistemi giuridici sviluppati (quali l'Unione europea e gli Stati Uniti) - l'incapacità di proteggere gli investitori stranieri da discriminazioni accidentali⁴⁷.

L'ISDS è priva di garanzie istituzionali per l'indipendenza quali un mandato e una retribuzione fissi per i giudici, una nomina neutrale e il divieto di remunerazioni esterne. Soltanto gli investitori stranieri possono ricorrere in tribunale; i giudici sono incentivati a favorire gli investitori stranieri, in quanto così facendo vi saranno nuovi ricorsi. Inoltre, l'ISDS offre vantaggi procedurali agli Stati Uniti. Ad esempio, in tutte (attualmente 73) le procedure di annullamento (l'unica forma di ricorso possibile), il presidente della Banca mondiale ha nominato tutti e tre i giudici.

⁴⁷ http://www.washingtonpost.com/r/2010-2019/WashingtonPost/2015/04/30/Editorial-Opinion/Graphics/oppose_ISDS_Letter.pdf

Il presidente della Banca mondiale è sempre stato il candidato degli USA⁴⁸.

Gli Stati democratici possono cambiare le leggi se i tribunali usano interpretazioni inaccettabili. Al contrario, per modificare un trattato, tutte le parti devono essere d'accordo. L'ISDS negli accordi con il Canada e con gli USA bloccherebbe l'UE in un meccanismo sbilanciato in modo sistemico a favore degli investitori e degli Stati Uniti, in quanto è praticamente impossibile uscire dagli accordi commerciali. Inoltre, l'ISDS pone problemi specifici per i diritti digitali, in quanto i tribunali ISDS si pronunciano su casi di diritti di proprietà intellettuale e potrebbero pronunciarsi in merito a problematiche concernenti i flussi di dati e la privacy.

Masoprattutto, l'ISDS non è indispensabile. I principali investimenti internazionali sono quasi sempre accompagnati da contratti negoziati tra i governi e l'investitore, che spesso includono anche i rispettivi meccanismi di risoluzione delle controversie, adeguati alla situazione. Gli investitori hanno anche la possibilità di stipulare un'assicurazione contro i rischi politici e, nel complesso, i tribunali locali e l'arbitrato tra Stati integrano in modo adeguato i sopracitati contratti negoziati.



⁴⁸ <https://blog.ffii.org/white-house-defends-isds/>

8. LA CLAUSOLA SUI DIRITTI UMANI DEVE ESSERE SIGNIFICATIVA

La Commissione europea ha iniziato a discutere in merito alla necessità di clausole standard sui diritti umani negli accordi commerciali alla fine degli anni Settanta e Ottanta⁴⁹ e tali clausole sono state incluse a partire dagli anni Novanta⁵⁰. Esse sono, tuttavia, spesso prive di misure esecutive o di effetti vincolanti. Ad esempio, il testo consolidato dell'accordo economico e commerciale UE-Canada (CETA), pubblicato nel mese di settembre 2014⁵¹, fa riferimento soltanto nel preambolo e occasionalmente all'importanza dei diritti umani, senza alcuna reale applicabilità da parte di nessuna delle parti contraenti.

Il TTIP e tutti gli accordi commerciali necessitano di clausole sui diritti umani, ma non di clausole *qualsiasi*, in quanto nessun accordo commerciale dovrebbe ostacolare gli Stati nel rispetto e nell'applicazione di tali diritti. Al contrario, tutti gli accordi commerciali dovrebbero contenere clausole sui diritti umani vincolanti, applicabili e sospensive, volte a promuoverne e a garantirne il rispetto. Ma ciò cosa significa? In breve, e conformemente alle *red lines* di EDRI⁵², il TTIP dovrebbe a nostro avviso contenere una clausola sui diritti umani che includa:

- una conferma degli obblighi dello Stato ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e di

altri strumenti pertinenti nell'ambito dei diritti umani;

- la garanzia che nessun obbligo derivante dal TTIP possa in alcun modo modificare gli obblighi delle parti di rispettare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali;
- un'eccezione per le parti contraenti, che consenta loro di sospendere i propri obblighi derivanti dal TTIP se sussistono prove di violazioni dei diritti fondamentali;
- un meccanismo che preveda valutazioni di impatto periodiche in materia di diritti umani, che devono essere eseguite congiuntamente dal Congresso degli Stati Uniti e dal Parlamento europeo;
- un meccanismo che consenta di sporgere reclamo dinanzi ai giudici nazionali;
- la garanzia che i cittadini saranno trattati, come minimo assoluto, con uguaglianza rispetto alle imprese davanti alla legge;
- la non discriminazione sulla base della cittadinanza in tutte le problematiche relative all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla criminalità o ad altri motivi di interesse pubblico;
- un meccanismo accessibile che consenta di imporre sanzioni qualora i diritti e le norme fondamentali siano oggetto di abusi, una volta esaurite le possibilità di dialogo e mediazione.

49 Bartels, L., *A Model Human Rights Clause for the EU's International Trade Agreements*, German Institute for Human Rights and Misereor, 2014, consultabile all'indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2405852

50 Il primo è stato l'accordo di cooperazione UE-Argentina del 1990. Cf. *Ibid.*

51 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

52 *Red lines* di EDRI sul TTIP: https://edri.org/ttip_redlines/

In tutti gli accordi legati al commercio occorre una clausola vincolante, disponibile, applicabile e sospensiva sui diritti umani.

CONCLUSIONI: TTIP E DIRITTI DIGITALI

Con questo opuscolo abbiamo messo in luce i rischi che comporta il fatto di includere in accordi commerciali e/o di investimento determinate disposizioni, che possono portare a risultati indesiderati a scapito dei cittadini dell'Unione europea e degli Stati Uniti. In conclusione, vi è un importante interrogativo che i negoziatori, i *policy makers* e l'opinione pubblica dovrebbero porsi: in che modo si possono rispettare i diritti digitali?

✓ Che cosa è necessario nel TTIP

- Negoziati aperti al pubblico e soggetti ad *accountability*
- Stato di diritto e diritto di legiferare
- Esclusione delle norme in materia di protezione dei dati personali o privacy
- Esclusione del *lock-in* degli standard di crittografia; fine dei programmi di sorveglianza di massa
- Esclusione dei DPI
- Esclusione della neutralità della rete
- Esclusione dell'ISDS da tutti gli accordi commerciali e di investimento, rispettando in questo modo il 97% delle risposte negative alla consultazione pubblica della Commissione europea
- Clausola sui diritti umani vincolante e applicabile



Il TTIP costituirebbe un **precedente** nel settore dei diritti digitali


✗ Che cosa NON è necessario nel TTIP

- Segretezza, mancanza di responsabilità o di controllo democratico
- Effetti dissuasivi sulle politiche pubbliche e sui processi decisionali
- Restrizioni ai diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati personali; *lock-in* degli accordi di trasferimento dati esistenti
- Restrizioni al diritto fondamentale alla privacy
- ACTA/SOPA/PIPA II
- Violazioni alla neutralità della rete, discriminando il traffico sulla base dell'origine, della destinazione o del tipo di dati
- Tentativi inutili di correggere il meccanismo fondamentalmente difettoso e non necessario dell'ISDS
- Meri riferimenti ai diritti dell'uomo che non sarebbero applicabili



La conclusione dell'accordo potrebbe essere compromessa e noi **lotteremo!**

Quale risultato auspicano l'UE e gli USA per le negoziazioni del TTIP?



[EDRI.ORG/PAPERS](https://www.edri.org/papers)

European Digital Rights
Rue Belliard 20, 1040 Brussels
www.edri.org
@edri
tel. +32 (0) 2 274 25 70